

## **Deliberazione 12 novembre 2008 - ARG/gas 160/08**

### **Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 30 ottobre 2008**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 12 novembre 2008

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
- il decreto del Ministro 23 novembre 2007 di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza);
- il decreto del Ministro 30 ottobre 2008 (di seguito: decreto 30 ottobre 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07).

### **Considerato che:**

- con il decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha previsto che tutti i clienti finali sono obbligati a contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale, alcuni direttamente, attraverso il contenimento dei propri consumi, e gli altri esclusivamente attraverso il versamento di un corrispettivo; in particolare il decreto 11 settembre 2007:
  - individua i clienti finali che hanno l'obbligo di ridurre i propri consumi a seguito di richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico e prevede un

- sistema di premi e penali diretto a tali clienti il cui saldo netto è alimentato da corrispettivi applicati a tutti i clienti finali;
- prevede che i clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nonché altri clienti finali aventi determinate caratteristiche indicate nel medesimo decreto, hanno la facoltà di assumere l'impegno alla riduzione dei consumi in via prioritaria rispetto alla generalità dei clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nell'ambito della cosiddetta prima linea di intervento;
  - al fine di promuovere l'adesione alla prima linea di intervento prevede il riconoscimento di premi più elevati ai clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento rispetto ai rimanenti clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi;
  - prevede che l'importo unitario dei premi sia crescente con il livello di gravità del deficit di copertura del fabbisogno dei consumi di gas;
  - prevede che le imprese di vendita possano procedere ad aggregare i clienti che aderiscono alla prima linea di intervento al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti e che in tal caso la stessa impresa è responsabile del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati e beneficia di incentivi quale compenso per la relativa attività di promozione e gestione;
- con la deliberazione n. 277/07 l'Autorità, in attuazione dell'articolo 6 del decreto 11 settembre 2007, ha definito, per l'anno termico 2007/2008:
    - i corrispettivi, i premi, le penali e gli incentivi sopra richiamati;
    - le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi, nonché i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi;
    - le modalità di modifica, ed eventualmente di recesso, dai contratti di fornitura da parte dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi di gas,
  - con il decreto 30 ottobre 2008, il Ministro ha limitato al periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009, per il solo anno termico 2008/2009, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati di cui al decreto 11 settembre 2007, ed ha apportato alla disciplina del contenimento dei consumi le modifiche ritenute opportune per incentivare la massima adesione allo stesso, prevedendo tra l'altro disposizioni che incentivano l'adesione in forma aggregata da parte dei clienti finali e che l'Autorità stabilisca:
    - il valore dei corrispettivi, dei premi, delle penali e degli incentivi sopra richiamati, aggiornando ed integrando i valori degli stessi definiti con la deliberazione n. 277/07, prevedendo premi crescenti in misura più che lineare nel caso in cui la richiesta di contenimento dei consumi interessi più di una settimana;
    - la penale applicata ai soggetti che richiedono l'esonero dall'obbligo di contenimento dei consumi per i quali, a seguito dei controlli e delle ispezioni, previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto 30 ottobre 2008, dovesse emergere la mancata sussistenza dei motivi per i quali è stato richiesto l'esonero.

**Ritenuto che:**

- in attuazione di quanto previsto dal decreto 30 ottobre 2008, sia urgente definire le condizioni di adesione al contenimento dei consumi per l'anno termico 2008/2009, aggiornando ed integrando, sulla base dei criteri e delle finalità del medesimo decreto, le condizioni definite per l'anno termico 2007/2008 con la deliberazione n. 277/07;
- al fine di incentivare l'adesione dei clienti finali al contenimento dei consumi in forma aggregata sia opportuno definire premi crescenti con l'impegno alla riduzione dei consumi assunto dal soggetto che ne assume la responsabilità

**DELIBERA**

***Articolo 1***

***Oggetto e ambito di applicazione***

- 1.1 Il presente provvedimento definisce, per l'anno termico 2008/2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2008:
- a. i corrispettivi applicati a tutti i clienti finali per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
  - b. i premi riconosciuti ai clienti finali che partecipano a titolo effettivo al contenimento dei consumi di gas e le penali applicate agli stessi clienti finali in caso di inadempienza;
  - c. i compensi riconosciuti alle imprese di vendita per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi tramite la medesima impresa di vendita nonché i compensi riconosciuti al soggetto mandatario;
  - d. le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi, nonché i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi;
  - e. le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta da parte di clienti finali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto 11 settembre 2007, prima dell'entrata in vigore del decreto 30 ottobre 2008.

***Articolo 2***

***Definizioni***

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
- a. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  - b. Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

- c. clienti aderenti sono i clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi individuati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto 11 settembre 2007;
- d. clienti aderenti individualmente sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007;
- e. clienti aderenti in forma congiunta sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 11 settembre 2007;
- f. clienti obbligati non aderenti sono i clienti finali individuati all'articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto 11 settembre 2007;
- g. decreto 11 settembre 2007 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007;
- h. decreto 30 ottobre 2008 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2008;
- i. Fondo è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
- j. livello di gravità 1, 2, e 3 sono i tre livelli di gravità del deficit individuati rispettivamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto;
- k. responsabile del contenimento è il cliente aderente individualmente, o l'impresa di vendita relativamente all'impegno complessivo alla riduzione dei consumi assunto dai propri clienti aderenti in forma congiunta, o il soggetto mandatario relativamente al raggruppamento volontario e temporaneo che rappresenta;
- l. soggetto mandatario è il soggetto individuato all'articolo 1, comma 5, del decreto 30 ottobre 2008;

### **Articolo 3**

#### *Corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas*

- 3.1 Ai fini della contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi si applica il corrispettivo  $CV^f$  di cui all'articolo 3 della deliberazione 31 ottobre 2007, n. 277/07, come determinato ai sensi della deliberazione 28 dicembre 2007, n. 346/07.
- 3.2 Il cliente finale che ha richiesto l'esonero dall'obbligo di contribuire a titolo effettivo al contenimento dei consumi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto 30 ottobre 2008, per il quale, a seguito dei controlli e delle ispezioni di cui al medesimo comma, dovesse risultare la mancata sussistenza dei motivi per i quali ha richiesto l'esonero, versa all'impresa di vendita che lo rifornisce un corrispettivo pari a dieci volte il corrispettivo  $CV^f$  moltiplicato per l'energia associata al gas consumato fra la data di richiesta dell'esonero e la data nella quale è accertata la mancanza dei relativi motivi, oltre alle penali per inadempienza previste all'articolo 3, dell'opzione C delle condizioni riportate all'Allegato A.
- 3.3 Le imprese di vendita versano il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo di cui al comma precedente al Fondo entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese di applicazione.

- 3.4 Le imprese di vendita trasmettono alla Cassa entro il termine di cui al comma 3.3, i dati relativi all'ammontare derivante dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 3.2, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati e dell'energia associata al gas consegnato.

#### **Articolo 4**

##### *Condizioni di adesione al contenimento dei consumi*

- 4.1 Il responsabile del contenimento sceglie le proprie condizioni di adesione al contenimento dei consumi fra quelle individuate come opzione A e opzione B nell'Allegato A al presente provvedimento.
- 4.2 Il responsabile del contenimento, ovvero l'impresa di vendita relativamente ai propri clienti aderenti individualmente, comunica l'esito della scelta effettuata all'impresa maggiore di trasporto entro il termine definito all'articolo 3, comma 1, del decreto 30 ottobre 2008, unitamente alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, e all'articolo 1, comma 5, del decreto 30 ottobre 2008, con le modalità ivi indicate.
- 4.3 In caso di attivazione della seconda linea di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 11 settembre 2007, ai clienti obbligati non aderenti si applicano le condizioni individuate come opzione C nell'Allegato A al presente provvedimento.

#### **Articolo 5**

##### *Compensi per le imprese di vendita*

- 5.1 A titolo di compenso per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali aderenti in forma congiunta, all'impresa di vendita o al soggetto mandatario è riconosciuto un incentivo pari a 0,8 euro per ogni Smc/g di disponibilità per l'anno termico 2008/2009 per il quale la medesima impresa o soggetto aderisce al contenimento dei consumi, secondo le modalità stabilite dal decreto 11 settembre 2007 e dal decreto 30 ottobre 2008.

#### **Articolo 6**

##### *Modalità di versamento delle penali e di erogazione dei premi e degli incentivi*

- 6.1 A decorrere dal mese di febbraio 2009 la Cassa riconosce alle imprese di vendita e ai soggetti mandatari in dodici mensilità a valere sul fondo un importo pari alla somma dei premi fissi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A del presente provvedimento e dei compensi di cui all'articolo 5. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto entro 30 (trenta) giorni

dalla ricezione delle liste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2008 trasmette alla Cassa le informazioni necessarie.

- 6.2 A seguito della verifica a consuntivo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto, ovvero entro il 30 maggio 2009 nel caso in cui non sia stata richiesta nel corso del periodo 15 dicembre 2008 – 5 aprile 2009 la riduzione dei consumi, l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla Cassa le seguenti informazioni aggregate per impresa di vendita e soggetto mandatario:
- a. importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A di competenza di ciascun cliente aderente individualmente;
  - b. importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'allegato A di competenza del soggetto mandatario o dell'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
  - c. importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui all'opzione C delle condizioni riportate all'Allegato A di competenza di ciascun cliente obbligato non aderente, ovvero del soggetto mandatario o dell'impresa di vendita relativamente ai clienti obbligati non aderenti dai medesimi aggregati ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del decreto 30 ottobre 2008;
  - d. importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute da ciascun cliente aderente individualmente;
  - e. importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
  - f. importo delle penali di cui all'opzione C delle condizioni riportate all'Allegato A dovute da ciascun cliente obbligato non aderente, ovvero dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita relativamente ai clienti obbligati non aderenti dai medesimi aggregati ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del decreto 30 ottobre 2008;
  - g. importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti da ciascun cliente finale aderente individualmente;
  - h. importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta.
- 6.3 Entro lo stesso termine di cui al comma 6.2, l'impresa di trasporto, trasmette le informazioni ivi indicate alle imprese di vendita, ai soggetti mandatari e ai clienti aderenti individualmente e obbligati non aderenti, limitatamente alle parti riguardanti il destinatario.
- 6.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, la Cassa riconosce, a valere sul Fondo, in dodici mensilità,

all'impresa di vendita ovvero al soggetto mandatario un importo pari alla differenza se positiva fra:

- a. la somma degli importi di cui alle lettere a, b e c del comma 6.2; e
- b. la somma degli importi di cui alle lettera d, e, f, g, e ed h di cui al comma 6.2.

- 6.5 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, l'impresa di vendita ovvero il soggetto mandatario versa nel Fondo, in dodici mensilità, un importo pari alla differenza se positiva fra la somma di cui alla lettera b del comma 6.4, e la somma di cui alla lettera a del comma 6.4.

### **Articolo 7**

#### *Obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione*

- 7.1 Le imprese di distribuzione del gas naturale rendono disponibile alle imprese di vendita che ne facciano richiesta a condizioni non discriminatorie l'elenco dei punti di riconsegna dalle medesime gestite caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi.

### **Articolo 8**

#### *Modalità di recesso dall'adesione individuale al contenimento dei consumi*

- 8.1 I clienti finali che alla data di entrata in vigore del decreto 30 ottobre 2008 hanno già aggiornato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto 11 settembre 2007, il proprio contratto di fornitura con l'aggiunta della clausola di adesione individuale al contenimento dei consumi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007, hanno facoltà di recedere da tale clausola, ai soli fini di aderire al contenimento dei consumi tramite soggetto mandatario o impresa di vendita ai sensi del decreto 30 ottobre 2008.
- 8.2 Il recesso di cui al comma precedente può essere esercitato entro il 25 novembre 2008.

### **Articolo 9**

#### *Disposizioni finali*

- 9.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

12 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis